

Allegato 1

Convenzione per l'Istituzione del Suape (Sportello Unico per le Attività Produttive e l'Edilizia) nell'Unione dei Comuni Riviera di Gallura.

L'anno _____, il giorno del mese di, nella sede dell'Unione dei Comuni Riviera di Gallura, con la presente convenzione, tra i signori:

-, nato a, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del **COMUNE DI ...** (codice fiscale:), in esecuzione della deliberazione di Consiglio Comunale n. del, dichiarata immediatamente eseguibile;
-, nato a, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del **COMUNE DI ...** (codice fiscale:), in esecuzione della deliberazione di Consiglio Comunale n. del, dichiarata immediatamente eseguibile;
-, nato a, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del **COMUNE DI ...** (codice fiscale:), in esecuzione della deliberazione di Consiglio Comunale n. del, dichiarata immediatamente eseguibile;
-, nato a, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del **COMUNE DI ...** (codice fiscale:), in esecuzione della deliberazione di Consiglio Comunale n. del, dichiarata immediatamente eseguibile;
-, nato a, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Presidente pro-tempore dell'**UNIONE DEI COMUNI RIVIERA DI GALLURA** (codice fiscale:), il quale interviene nel presente atto in forza della delibera dell'Assemblea dei Sindaci dell'Unione n. del

PREMESSO

- che con atto costitutivo sottoscritto in data 14 luglio 2014 i Comuni di Budoni, Loiri Porto San Paolo e San Teodoro, hanno costituito l'Unione dei Comuni Riviera di Gallura in conformità all'art. 32 TUEL, 267/2000 e della L.R. 12/2005 e ss.mm.ii.;
- che le disposizioni dell'articolo 14, commi da 25 a 31-quater del D.L. 78/2010, convertito nella legge n.122/2010, come successivamente modificato e integrato dall'art. 19 del D.L. 95/2012, convertito nella legge n. 135/2012, stabiliscono l'obbligo di gestione associata delle funzioni fondamentali per i Comuni aventi popolazione fino a 5.000 abitanti, ovvero 3.000 abitanti se appartenenti o appartenuti a Comunità montane;
- che l'art. 29, comma 7, della L.R. n° 24/2016, dispone che *"Il SUAPE è istituito entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge presso le unioni di comuni di cui agli articoli 7 e seguenti della legge regionale n. 2 del 2016"*
- che i sopra elencati comuni appartenenti all'Unione hanno espresso la volontà di gestire in forma associata il Suape - Sportello Unico per Attività Produttive e l'Edilizia -, di cui alla Parte II, Titolo I, Capo I, della L.R. n. 24/2016 con i seguenti atti deliberativi:
 - Comune di Budoni - delibera di C.C. n° .. del
 - Comune di Loiri Porto San Paolo - delibera di C.C. n° .. del
 - Comune di San Teodoro - delibera di C.C. n° .. del
 - Comune di Golfo Aranci – delibera di C.C. n°__ del ____;

approvando nel contempo il relativo schema di convenzione, al fine di perseguire l'obiettivo di una gestione ottimale sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza;

Tutto ciò premesso, tra le parti, come sopra costituite

Allegato 1

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

ART. 1

OGGETTO DELLA CONVENZIONE

1. La presente convenzione, stipulata ai sensi dell'art. 5 dello Statuto dell'Unione dei Comuni Riviera di Gallura e secondo i principi normativi richiamati dall'art. 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art. 7 e seguenti della L.R. n. 2 del 04.02.2016, ha per oggetto la gestione in forma associata del Suape (Sportello Unico per le Attività Produttive e Edilizia), di cui alla Parte II, Titolo I, Capo I della Legge Regionale n. 24 del 20.10.2016, dei Comuni costituenti l'Unione dei Comuni Riviera di Gallura.

ART. 2

FINALITA'

1. La gestione associata dello Sportello Unico per le Attività Produttive e per l'Edilizia costituisce lo strumento sinergico mediante il quale i Comuni dell'Unione Riviera di Gallura assicurano l'unicità di conduzione e la semplificazione di tutte le procedure attinenti le competenze individuate dall'art.29 della L.R. n. 24/2016, ed in particolare:

- a) *ai procedimenti amministrativi inerenti alle attività economiche e produttive di beni e servizi e di tutti i procedimenti amministrativi concernenti la realizzazione, l'ampliamento, la cessazione, la riattivazione, la localizzazione e la rilocalizzazione di impianti produttivi ivi compresi quelli di cui al decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno);*
- b) *ai procedimenti amministrativi riguardanti l'intervento edilizio, compresi gli interventi di trasformazione del territorio ad iniziativa privata e gli interventi sugli edifici esistenti;*
- c) *ai procedimenti amministrativi riguardanti le manifestazioni o eventi sportivi o eventi culturali di pubblico spettacolo.*

2. L'organizzazione del servizio associato deve tendere in ogni caso a garantire economicità, efficienza, efficacia e rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa secondo principi di professionalità e responsabilità.

ART. 3

MODALITA' DI TRASFERIMENTO DELLE FUNZIONI

1. Il conferimento all'Unione delle funzioni e dei compiti di cui all'art. 2 della presente convenzione avviene con decorrenza dal 03.12.2018.

2. Da tale data l'Unione subentra ai Comuni nei rapporti in essere con soggetti terzi in relazione alle materie oggetto del conferimento, in conformità agli atti di programmazione approvati dagli organi dell'Unione e dai singoli Enti.

3. Le pratiche presentate ai SUAPE dei Comuni dell'Unione antecedentemente al 03.12.2018 vengono definite dai singoli Comuni secondo le disposizioni antecedenti alla costituzione del SUAPE dell'Unione.

ART. 4

ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

Allegato 1

1. L'Unione esercita le competenze, le funzioni e le attività conferite dai Comuni dotandosi di una struttura organizzativa, approvata dalla Giunta dell'Unione, costituita del personale assegnato dai singoli comuni aderenti all'Unione.
2. L'Unione utilizza risorse economiche proprie e quelle attribuite dai Comuni conferenti, secondo quanto previsto ed indicato all'art. 9 della presente convenzione.
3. L'Unione utilizza sedi, strutture, beni strumentali e attrezzature proprie, di terzi e/o concesse in uso dai Comuni conferenti.
4. Il Responsabile della struttura organizzativa dell'Unione viene nominato secondo modalità stabilite dallo Statuto e dal regolamento di organizzazione del SUAPE e allo stesso sono attribuite le competenze in ordine alla gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate per l'esercizio della funzione conferita, compresi gli uffici decentrati e/o gli sportelli territoriali eventualmente costituiti.
5. In sede processuale la rappresentanza legale è in capo al Presidente dell'Unione che può delegarne l'esercizio al personale dipendente dell'Unione.
6. Restano in capo ai servizi ed uffici dei comuni le verifiche di merito nelle materie di competenza, compresa l'attività di controllo e vigilanza, conseguenti il ricevimento delle pratiche inoltrate dal Suape, che determinano il coinvolgimento nel procedimento unico.

ART. 5

ATTIVITA' DI COORDINAMENTO, SUPPORTO E FORMAZIONE

1. L'Unione Riviera di Gallura cura l'organizzazione del Suape al fine di garantire funzionalità ed efficienza ed in particolare segue l'articolazione delle credenziali di accesso e gestione delle pratiche telematiche presso il software regionale Sardegnasuap.
2. Cura i rapporti con Regione Autonoma della Sardegna per la gestione della piattaforma SUAPE.
3. L'Unione Riviera di Gallura cura la formazione, l'addestramento professionale e il costante aggiornamento di tutti gli addetti assegnati al Suape associato. Alla formazione potrà partecipare il personale dei comuni associati che interagisce con il procedimento unico.

ART. 6

DOTAZIONE ORGANICA

1. L'Unione si avvale di personale proprio e/o trasferito o comandato dai Comuni conferenti, nei limiti della dotazione necessaria allo svolgimento dei compiti conferiti ai sensi dell'art. 2 e nel rispetto degli obiettivi di contenimento della spesa complessiva di personale e dei vincoli fissati dalle normative vigenti.
2. La dotazione organica, l'organigramma del Servizio vengono annualmente determinate nell'ambito del piano di utilizzo delle risorse umane dell'Unione. Le variazioni relative al personale comandato o trasferito vengono definite in accordo con i Comuni interessati.
3. I competenti organi dei Comuni e dell'Unione adottano gli atti necessari per rendere disponibile all'Unione, anche attraverso il comando, il personale necessario dalla data prevista ai sensi del comma 1 dell'art. 3 della presente convenzione.

ART. 7

SEDE

1. La sede legale del Servizio SUAPE è stabilita presso la sede dell'Unione.

Allegato 1

1. Presso ognuno dei Comuni costituenti l'Unione sarà attivo un referente e uno sportello territoriale, fermi restando gli ulteriori aspetti organizzativi definiti dalla Giunta e dalla dirigenza dell'Unione, sentiti gli enti interessati.
2. Gli Enti aderenti alla presente convenzione devono essere forniti di adeguate dotazioni tecnologiche di base che consentano un collegamento in rete, in modo da rendere agevole e costante il collegamento con l'utenza, fra di loro e con gli Enti esterni. A tal fine i singoli comuni aderenti si impegnano a garantire i requisiti minimi, di dotazioni tecniche ed informatiche, stabiliti nel Regolamento.
3. L'Unione all'atto del conferimento esercita le funzioni e svolge le attività trasferite oggetto della presente convenzione utilizzando:
 - in concessione d'uso, gli immobili o la porzione d'essi, su cui i Comuni conferenti hanno allocato l'esercizio delle materie conferite;
 - in comodato d'uso gratuito, i beni mobili, gli arredi, le attrezzature, le apparecchiature tecniche, le strumentazioni ed ogni altro mezzo necessario che i Comuni conferenti hanno destinato all'esercizio delle materie conferite.
4. Il conferimento all'Unione in uso dei beni, delle attrezzature, delle apparecchiature e delle strumentazioni, avviene sulla base di verbali di consegna sottoscritti dalle parti interessate, a seguito dell'approvazione di un apposito contratto fra l'Unione e quella del Comune concedente.
5. La manutenzione delle strumentazioni tecnico/operative è a carico dei singoli comuni associati.

ART. 8

DIRITTI

1. I servizi resi dal Suape sono soggetti al pagamento di spese o diritti determinati, in modo uniforme per tutto il territorio dell'Unione, ai sensi delle vigenti disposizioni legislative ed in particolare dell'art. 22 delle direttive approvate con Deliberazione di Giunta Regionale n. 10/13 del 27.02.2018.
2. In attesa di specifica decisione da parte dell'Assemblea dei Sindaci dell'Unione, i diritti Suape continuano ad essere determinati e versati dai singoli comuni che costituiscono l'Unione.
3. La tabella dei diritti Suape deve essere pubblicata sul sito internet dell'Unione Riviera di Gallura e sui siti dei Comuni, ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. n. 126/2016.

ART. 9

RAPPORTI FINANZIARI TRA I COMUNI E L'UNIONE

1. Le spese relative all'esercizio delle funzioni e dei servizi conferiti con la presente convenzione vengono ripartiti fra i Comuni aderenti nel rispetto delle prescrizioni indicate all'art. 4 dello Statuto.
2. Le spese sono rappresentate dai costi diretti e indiretti sostenuti per il funzionamento del servizio stesso nonché da quelle necessarie per la gestione degli specifici progetti concordati tra gli enti.
3. I costi della presente convenzione derivano da:
 - a) costo del personale;
 - b) spese correnti per impiego di beni di consumo e per il funzionamento della sede: computer, telefono, energia, cancelleria, spese postali, se non coperte nelle spese generali;
 - c) spese per formazione del personale;
 - d) spese per consulenze specialistiche.

Allegato 1

4. Il trasferimento statale o regionale riconosciuto per la gestione in forma associata della funzione contribuirà all'abbattimento delle spese connesse al trasferimento della funzione in egual misura tra i Comuni conferenti.

ART. 10

MODIFICHE E CONTROVERSIE

1. La presente convenzione può essere modificata in accordo tra tutti i sindaci dell'Unione in seno all'Assemblea, su proposta della Giunta dell'Unione.

2. Le controversie che dovessero insorgere saranno decise secondo le modalità di cui all'articolo 8, comma 5 dello Statuto.

ART. 11

DURATA E RECESSO

1. La presente convenzione decorre dalla data della sua sottoscrizione e ha durata pari a quella dell'Unione dei Comuni.

2. Il recesso di uno o più comuni aderenti non determina lo scioglimento della presente convenzione che rimane operante per i restanti comuni.

3. Il Consiglio dell'Unione può attribuire al Comune recedente gli eventuali maggiori oneri che l'Unione deve affrontare nel primo anno di efficacia del recesso sulla base di apposita documentazione tecnico contabile da proporsi da parte della Giunta dell'Unione e da approvarsi da parte del Consiglio dell'Unione.

4. In caso di scioglimento dell'Unione si applica quanto stabilito dalla legge e dallo Statuto.

ART. 12

RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si rimanda a specifiche intese di volta in volta raggiunte tra i comuni e l'Unione, con adozione, se ed in quanto necessario, di atti appositi da parte degli organi competenti, nonché allo Statuto dell'Unione, al codice civile e alla normativa vigente.

ART. 13

REGISTRAZIONE

1. Il presente atto non è soggetto a registrazione ai sensi dell'art.1 della tabella allegato al dpr 131/86

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO DEL COMUNE DI

IL SINDACO DEL COMUNE DI

IL SINDACO DEL COMUNE DI

Allegato 1

IL SINDACO DEL COMUNE DI

IL PRESIDENTE DELL'UNIONE DEI COMUNI